

COMUNE DI GALLO MATESE PROVINCIA DI CASERTA

GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 10-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023 – 2025 E RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN ECCEDENZA ED IN SOVRANNUMERO.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **Maggio** alle ore 18:38, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:

PIRRAGLIA GIUSEPPE	SINDACO	P
GRANITTO MARIA	ASSESSORE	P
DEL VECCHIO FRANCESCO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA SISTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (cd. Legge Finanziaria 2007) e ss. mm.ii., che contiene in particolare, la disciplina vincolistica in materia di spese per il personale degli enti non soggetti a Patto di stabilità interna nell'anno 2015, prevedendo che "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Richiamato altresì l'art 1 comma 557 ter della predetta Legge 296/2006 secondo cui costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

Rilevato che:

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (art 1 comma 557-ter d ella Legge 296/2006);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (art 1 della legge 296/2006, scomma 55 7- quater);

Richiamato l'art 6 del D.Lgs. 165/2011, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, che prevede, tra l'altro:

- l'obbligo delle Pubbliche amministrazioni di adottare un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo che, in sede di definizione del piano suddetto, debba essere indicata la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter;
- il divieto di assumere nuovo personale per le pubbliche amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui al medesimo art 6 del D.Lqs. 165/2001 (art 6, comma 6):

Richiamati inoltre:

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 secondo cui: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo Deliberazione n. 29 del 10-05-2023

e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 che, in materia di dotazione organica, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Rilevato che le citate Linee guida individuano per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" e stabiliscono che "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente";

Visto l'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019;

Dato atto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/20 19 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Visto l'art 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), convertito in legge L. 28 giugno 2019, n. 58, a norma del quale: " A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, (della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni

cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento";

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557- q uater, L. n. 296/2006;

Rilevato che:

- il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

- tale metodologia si fonda sul rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti, considerando, ai sensi dell'art 2 del DM, quale spesa di personale gli " impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i r apporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato" e quali entrate correnti la " media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";
- l'art 4 del citato DM 17 marzo 2020, in particolare, al comma 1, individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti; Considerato che, sulla base della normativa sopra richiamata:
- nell'anno 2022, la capacità assunzionale dei Comuni è pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

Evidenziato che il Comune di Gallo Matese appartiene alla fascia demografica dei Comuni con meno di 1000 abitanti;

PRESO ATTO che:

- la spesa di personale del Comune di Gallo Matese risultante dall'ultimo rendiconto approvato (rendiconto per l'esercizio 2021) risulta pari ad Euro 189.424,89 al netto dell'IRAP;
- la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendi conti approvati (rendiconti 2021, 2020 e 2019), considerate al netto del fondo crediti d i dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (FCDE pari ad Euro27.552,00), risulta pari ad € 838.956,15;
- il rapporto tra la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato, come sopra calcolata, e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, come sopra calcolata, risulta pari al 22,57%;

Rilevato che in caso di superamento della soglia della tabella 3 all'ente non è impedito di procedere ad assunzioni:

Evidenziato che il comune di Gallo Matese, con la percentuale del 33,50, si colloca al limite del valore soglia della tabella 3 del D.M. 17.03.2020 (che per i comuni < 1.000 abitanti è 33,5%), pertanto:

- la spesa di personale nel 2023 deve esser contenuta nel limite del 2009 che è pari ad € 255.182,14 (di cui Euro 237.582,97 per spesa di personale ed Euro 17.599,17 per imposte e tasse);
- il valore soglia della tabella 3 del D.M. 17.03.2020 pari a 33,5%, da raggiungersi, entro il 2025 (pena l'applicazione della sanzione del 30% del turn over da tale annualità), è la percentuale attuale in cui viene a ricadere l'Ente;

Considerato, in generale, che l'ente per raggiungere il valore soglia della tabella 3, ha a disposizione le seguenti alternative:

ridurre il turn over;

aumentare le entrate correnti;

diminuire il fondo crediti dubbia esigibilità:

Considerato, pertanto, che i dati che emergono dal consuntivo 2021 consentono di prevedere con ragionevole certezza di rientrare nei valori soglia intermedi delle tabelle 1 e 3 del D.M. 17.03.2020; Ritenuto, necessario, a fronte della cessazione per pensionamento di n. 1 unità di cat. C con funzioni di responsabile di P.O. (Area Amministrativa), avvenuta il 30.03.2021, assicurare la continuità dei servizi e funzioni di competenza della suddetta area, ricorrendo all'utilizzo di una unità – Sistema di Classificazione Area degli Istruttori (ex. cat. C) di altro ente mediante convenzione Deliberazione n. 29 del 10-05-2023

(oggi: ex art. 23 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021) per n. 12 h/sett., per come già disposto con deliberazione di G.C. n. 67 del 31.12.2022;

Vista la nota prot. n 21201 del 28/01/2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'art 9, comma 28, del D. L n 78/2010 e in particolare afferma che il limite fissato è da intendersi come tetto di spesa in cui far rientrare cumulativamente tutte le tipologie di contratto di lavoro atipico richiamato dalla norma, senza distinzioni di settori di riferimento;

Visto l'art 11, comma 4-bis. del D. L. n. 90 del 24/06/2014, introdotto dalla legge di conversione n 114 del 11/08/2014 che ha inserito nel corpo dell'art 9, comma 28, del DL n 78/2010, in forma di inciso novellato, il settimo periodo secondo cui "Le limitazioni imposte dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente che contiene la seguente disposizione:" Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009":

Evidenziato, in ogni caso, per quanto riguarda i limiti inerenti il lavoro flessibile, quanto segue:

- la deliberazione n 99/PAR/2012 del 19/10/2012 della Corte dei conti, sezione regionale Puglia, che così si esprime: "Le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art 14 del CCNL del 22/01/2004 vanno escluse dai limiti imposti dall'art 9, comma 28, del DL 78/2010. Parimenti non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli uffici comunali costituiti mediante convenzione per 'esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell'art 30 del D. Lgs 267/2000. Al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del D.L. 78/2010 le spese per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004. Nessun dubbio, invece, in ordine alla necessità di ricomprendere tutte le spese di personale sopra considerate nel calcolo del limite di cui all'art 1 co 562 (o 557) della Legge 296/2006";
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale Piemonte n. 223/2012/SRCPIE/P AR del 12/06/2012 che così prevede "In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art 9, comma 28 del D.L. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art 14 del CCNL del Comparto Regioni-Enti Locali del 21 gennaio 2004";

Rilevato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2009 risulta pari ad Euro 255.182,14 (di cui Euro 237.582,97 per spesa di personale ed Euro 17.599,17 per imposte e tasse);

Preso atto che la spesa per le forme di lavoro flessibile di questo Comune nell'anno 2009 risulta pari ad Euro 39.068,78 quale risulta da questionario SIQUEL rendiconto 2014;

Dato atto inoltre che nel calcolo della spesa per lavoro flessibile non vanno incluse le spese per incarichi a contratto stipulati ai sensi dell'art 110 comma 1 del D. Lgs n 267/2000, come stabilito con la legge n 160 del 7 agosto 2016 che ha convertito con modificazioni il DL n 113 del 24/06/2016, introducendo all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n 122, dopo l'ottavo periodo, il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni pre vist e dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art 110, comma 1, del testo unico di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n 267". A seguito di tale intervento legislativo, le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL, effettuate dopo l'entra ta in vigore della citata legge (218/2016), sono definitivamente fuori dal limite dell'art 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Considerato che il costo per l'utilizzo temporaneo di n. 1 unità di personale (ex. cat. C. – oggi) Area degli Istruttori per 12h/sett per le funzioni di responsabile dell'area amministrativa, è pari ad €. 10.519,13 che, sommato alla spesa di personale sostenuta dall'ente, non supera il valore del 2009;

Dato atto che:

- questo ente ha approvato il Piano provvisorio della Performance 2022 con deliberazione di Giunta comunale n. n. 12 del 16.03.2022;
- l'ente ha adottato, con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31.03.2023 il piano delle azioni positive per il triennio 2023-2025;

Dato atto che questo ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267;

Dato atto inoltre, che l'Ente si riserva la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo e, comunque, secondo la propria necessità;

Ritenuto, altresì, necessario ed opportuno prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art 9, comma 28, DL n 78/2010, nonché dell'art 36 del D. Lgs n 165/2001 e ss.m.ii.) e di contenimento della spesa di personale, ferma restando in ogni caso la necessità di garantire la copertura della spesa, il rispetto dei limiti di legge per la spesa di personale per rapporti d i lavoro flessibile nonché degli equilibri di bilancio;

Dato atto inoltre che l'ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n 68/1999 in quanto ha alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto della necessità di trasmettere il Piano triennale dei fabbisogni di personale, una volta approvato, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO; ai sensi dell'art 6-ter del D. Lgs 165/2001, come introdotto dal D. Lgs 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n 18/2018;

Dato atto che dalla Ricognizione effettuata non emergono per l'anno 2023 situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale ai sensi dell'art 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Richiamato il Titolo III del nuovo CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

Ritenuto, per quanto detto, di approvare il seguente Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025:

ANNO 2023

- a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NESSUNA
- b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
- n. 1 unità Area degli Istruttori (ex cat. C), ex art. 1 comma 557 L. 311/2004, per n. 12h/sett., per le funzioni di responsabile di P.O. area tecnica, per mesi 7 pari ad €. 6.167,38 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

ANNO 2024

a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2024/2026;

b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2024/2026;

ANNO 2025

a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2025/2027;

b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2025/2027;

Inoltre, per il triennio 2023-2025, qualora ne sorga la necessità nel corso di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si prevede sin da ora l'utilizzo dei seguenti moduli organizzativi, nel rispetto del limite della spesa di personale per rapporti di lavoro a tempo determinato:

a. utilizzo di personale di altro Comune, ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, previa verifica delle condizioni di legge nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

b. utilizzo di personale in convenzione, ex art 23 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali, previa verifica delle condizioni di legge, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo:

Ne consegue che, prima di procedere all'utilizzo, sarà necessario il calcolo della spesa di personale a tempo determinato restante per l'annualità di riferimento;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.267/00 in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 448/2001, reso con verbale n. 34 del 03.05.2023 acquisito al protocollo comunale al n. 1415 del 05.05.2023:

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001;

Visto lo Statuto comunale:

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

DI DARE ATTO che dalla Ricognizione effettuata non emergono per l'anno 2023 situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale ai sensi dell'art 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001"; **DI APPROVARE** il programma assunzionale 2023 – 2025 come specificato di seguito:

ANNO 2023

- a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NESSUNA
- b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
- n. 1 unità Area degli Istruttori (ex cat. C.), ex art. 1 comma 557 L. 311/2004, per n. 12h/sett., per le funzioni di responsabile di P.O. area tecnica, per mesi 7 pari ad €. 6.167,38 al lordo degli oneri Deliberazione n. 29 del 10-05-2023

riflessi e dell'IRAP;

ANNO 2024

a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2024/2026;

b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2024/2026;

ANNO 2025

a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2025/2027;

b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Da programmare con successivo atto in coerenza con successivo atto in coerenza con il bilancio di previsione 2025/2027;

DI AUTORIZZARE nel triennio 2023-2025 l'utilizzo dei seguenti moduli organizzativi, nel rispetto del limite della spesa di personale per rapporti di lavoro a tempo determinato:

- a) utilizzo di personale di altro Comune, ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, previa verifica delle condizioni di legge nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;
- b) utilizzo di personale in convenzione, ex art ex art 23 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali, previa verifica delle condizioni di legge, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;
- **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al presente piano deve trovare capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio di previsione 2023-2025;
- **DI PRECISARE** che la programmazione del fabbisogno di personale potrà essere rivista in relazione a nuove esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa e che sarà comunque soggetto a revisione annuale;
- **DI DARE ATTO** che si terrà conto e richiamato il presente atto nel DUPS 2023-2025, al fine di garantire la necessaria coerenza tra i documenti di programmazione dell'Ente;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente nell'ambito degli "Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale, nonché il suo invio alla RGS mediante il modulo denominato "Piano de i Fabbisogni" in ambito SICO;
- **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, Tuel. Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO GIUSEPPE PIRRAGLIA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA SISTO Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.